HAPPY YEARS | BUSINESS STRATEGIES & TAX SOLUTIONS

CIRCOLARE MENSILE NOVEMBRE 2026

NOVITÀ E LINEE GUIDA SUL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Il quadro interpretativo sul concordato preventivo biennale (CPB) è stato recentemente accorpato dall'Agenzia delle Entrate all'interno della circolare n. 8 del 6 ottobre 2026. Questo testo raccoglie in modo strutturato i pareri espressi fino a questo momento e analizza l'impatto delle modifiche normative introdotte dal Decreto Legislativo n. 148/2026.
Sebbene l'intento principale sia quello di riordinare le istruzioni pregresse, il documento evidenzia alcuni elementi di novità che derivano proprio dal Decreto Omnibus e che influenzano le adesioni per il periodo 2026-2027.

RINNOVO DEL CPB
Un focus specifico riguarda la prosecuzione del meccanismo per un ulteriore biennio, aspetto regolato dall'articolo 14 del D.Lgs. 13/2024. Questo tema è diventato cruciale per chi ha già completato il primo biennio (2024-2025): confermare l'accordo anche per il 2026-2027 sblocca infatti una serie di premialità aggiuntive, inclusa la facoltà di accedere a una sanatoria speciale (ravvedimento operoso) per le annualità dal 2020 al 2023.
Per il calcolo delle nuove basi imponibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le Entrate precisano che i contribuenti intenzionati a rinnovare devono inserire nel modello CPB 2026-2027 i dati reali a consuntivo del 2025 (l'ultimo anno del precedente accordo), applicando le rettifiche previste dagli articoli 15, 16 e 17 del D.Lgs. 13/2024.
Viene inoltre specificato che in questa fase non si possono inserire componenti positivi aggiuntivi per incrementare il voto ISA del 2025, poiché i valori economico-finanziari di quell'anno rimangono blindati alle condizioni definite al momento dell'adesione iniziale.

CAUSE DI CESSAZIONE
Se il CPB 2024-2025 è cessato prima del tempo, la nuova adesione per il biennio 2026-2027 viene considerata alla stregua di un primo accesso e non come una prosecuzione. Di conseguenza, in mancanza del requisito della continuità:

- L'accordo per il 2026-2027 perde la qualifica di rinnovo.
- Decadono le agevolazioni extra previste per chi prosegue il percorso.
- Diventa impossibile sfruttare il ravvedimento tombale 2020-2023, che la legge riserva in via esclusiva a chi rinnova formalmente il patto con il fisco.

Professionisti e associazioni: stop ad alcune esclusioni
Un importante chiarimento per i lavoratori autonomi arriva dalla risposta all'interpello n. 191 del 23 ottobre 2026. L'Amministrazione finanziaria ha stabilito che, a partire dal biennio 2026-2027, i paletti di esclusione previsti dall'articolo 11 del D.Lgs. 13/2024 vengono disattivati se il professionista e lo studio associato di cui fa parte operano in settori economici regolati da indicatori ISA differenti.
Il caso esaminato riguardava un notaio con partita IVA individuale (codice ATECO 69.10.20 e ISA DK01U) che partecipava anche a un'associazione professionale (codice ATECO 69.10.30 e ISA DK30U) finalizzata solo alla gestione delle vendite giudiziarie immobiliari per conto del tribunale.
Grazie ai correttivi operati dal D.Lgs. 148/2026, questa sovrapposizione non blocca l'accesso al CPB 2026-2027, proprio perché l'attività dello studio associato o della

società tra professionisti si riferisce a un codice ISA diverso da quello della posizione personale del singolo aderente.

ROTTAMAZIONE-QUINQUIES PER I TRIBUTI LOCALI

L'articolo 10-quinquies del DL 38/2026 estende la sanatoria della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) alle somme affidate all'Agente della Riscossione dai Comuni e dagli altri enti territoriali tra il 2000 e il 2023. L'adesione a questa procedura è una facoltà del singolo ente: spetta quindi al cittadino controllare sul portale della Riscossione se la propria amministrazione locale ha deliberato l'ordinanza di recepimento.
Sotto il profilo oggettivo, la sanatoria include:

- Pendenze di natura fiscale e tributaria.
- Pendenze extratributarie (fatta eccezione per i risarcimenti derivanti da sentenze della Corte dei Conti).

L'agevolazione azzera completamente le sanzioni e gli interessi. Il debito residuo da saldare comprenderà unicamente la quota capitale e i costi vivi legati alle procedure esecutive e all'invio delle cartelle.

Come verificare i debiti e fare domanda
Per conoscere le cifre rottamabili si può richiedere online il "prospetto informativo". Il servizio è accessibile sul sito dell'esattore sia tramite credenziali telematiche nell'area riservata, sia compilando un modulo telematico nell'area ad accesso libero (allegando copia del documento d'identità).
La trasmissione dell'istanza vera e propria deve avvenire via web (sempre sul portale della Riscossione) tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026. All'atto dell'invio il contribuente deve specificare il piano di rateazione desiderato e dichiarare di rinunciare ai contenziosi legali pendenti. Al termine della procedura il sistema rilascia una ricevuta di avvenuta ricezione.

Scadenze e calendario dei pagamenti
Il cronoprogramma della definizione agevolata si snoda attraverso le seguenti tappe:

- Entro il 28 febbraio 2027: invio da parte dell'Agente della Riscossione dell'esito della richiesta (accoglimento con l'importo totale dovuto o diniego).
- Entro il 31 marzo 2027: termine perentorio per il versamento dell'unica soluzione o della prima rata.
- Rate successive: il debito residuo può essere dilazionato fino a un massimo di 54 rate con cadenza bimestrale e di uguale valore. Per il primo anno (2027), i versamenti scadranno nei giorni 31.5, 31.7, 30.9 e 30.11. Dal 2028 in poi, le finestre di pagamento saranno fissate a fine gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre.

Sulle somme oggetto di rateizzazione verranno applicati gli interessi di dilazione pari al 3% su base annua, calcolati a partire dal 1° aprile 2027.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
10.11.2026	Consegna modelli 730/2026 integrativi	I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, che hanno elaborato modelli 730/2026 integrativi, devono consegnare al contribuente la copia del: • modello 730/2026 integrativo elaborato; • relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3).
10.11.2026	Trasmissione telematica modelli 730/2026 integrativi	I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, che hanno elaborato modelli 730/2026 integrativi, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate: • i modelli 730/2026 integrativi elaborati; • la comunicazione dei risultati contabili dei modelli 730/2026 integrativi elaborati (modelli 730-4 integrativi), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.
15.11.2026	Trasmissione dati acquisti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di ottobre 2026 o ad operazioni effettuate nel mese di ottobre 2026. La comunicazione non riguarda: • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-*octies* del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.11.2026	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, con applicazione dei previsti interessi: • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2026; • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2026, il 30.7.2026 o il 31.7.2026; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2026 o il 31.8.2026 (in quanto il 30.8.2026 cadeva di domenica).

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.11.2026	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: • le ritenute alla fonte operate nel mese di ottobre 2026; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di ottobre 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-*bis* del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2026 non supera il limite di 100,00 euro. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-*ter* del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2026 non è di almeno 500,00 euro.
16.11.2026	Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770	I sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all'Agenzia delle Entrate: • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di ottobre 2026 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l'apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978; • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2027 relativo al 2026. I sostituti d'imposta che si avvalgono di questa facoltà devono: • applicarla in relazione all'intero anno 2026; • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
16.11.2026	Versamento rata saldo IVA 2025	I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2025 (modello IVA 2026): • la nona rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2026; • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2026; • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2026 o il 30.7.2026;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2026.
16.11.2026	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: • liquidare l'IVA relativa al mese di ottobre 2026; • versare l'IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16.11.2026	Versamento IVA III trimestre 2026	I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono: • liquidare l'IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2026; • versare l'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi. Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2026, se non è stata versata perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi. È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16.11.2026	Versamento IVA III trimestre 2026	I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "per natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono: • liquidare l'IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2026; • versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2026, se non è stata versata perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro.
16.11.2026	Contributi INPS artigiani e commercianti	I soggetti iscritti alla Gestione Artigiani o Commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre luglio-settembre 2026. Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS (*www.inps.it*).
16.11.2026	Rata premi INAIL	I datori di lavoro e i committenti devono versare la quarta e ultima rata dei premi INAIL: • dovuti a saldo per il 2025 e in acconto per il 2026; • con applicazione dei previsti interessi.
25.11.2026	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di ottobre 2026, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. I soggetti che, nel mese di ottobre 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: • i modelli relativi al mese di ottobre 2026, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026.
30.11.2026	Trattenuta acconti da 730/2026	In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2026, i sostituti d'imposta devono trattenere, dagli emolumenti corrisposti a novembre, il secondo o unico acconto, dovuto per il 2026, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni. Se gli emolumenti corrisposti sono incapienti, la parte re-

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		sidua deve essere trattenuta nel successivo mese di dicembre, applicando la maggiorazione dello 0,4%.
30.11.2026	Versamento acconti imposte da modello REDDITI PF 2026	Le persone fisiche devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2026, relativo: • all'IRPEF; • alla cedolare secca sulle locazioni; • all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi" *ex* art. 27 del DL 98/2011; • all'imposta sostitutiva del 15% o 5% per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario *ex* L. 190/2014; • all'imposta sostitutiva del 15% dovuta sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni; • all'IVIE (se si possiedono immobili all'estero); • all'IVAFE (se si detengono attività finanziarie all'estero); • all'imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività; • all'addizionale IRPEF sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "*pornotax*"). Se il 2026 è il primo anno di adesione al concordato preventivo biennale e l'acconto IRPEF è determinato con il metodo "storico", è prevista l'applicazione di una specifica maggiorazione. Tali versamenti non possono essere rateizzati.
30.11.2026	Versamento acconti contributi INPS da modello REDDITI PF 2026	Le persone fisiche iscritte alla Gestione Artigiani o Commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno 2026, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno 2025, eccedente il minimale di reddito stabilito per l'anno 2026, nei limiti del previsto massimale. Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS *ex* L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno 2026, pari al 40%, calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l'anno 2025, nei limiti del previsto massimale. Il versamento dell'acconto riguarda anche i lavoratori autonomi dell'area del dilettantismo sportivo, iscritti alla Gestione separata INPS *ex* L. 335/95, ferme restando le agevolazioni previste per tali soggetti. Tali versamenti non possono essere rateizzati.

30.11.2026	Versamento acconti imposte da modello REDDITI SP 2026	Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2026: • dell'addizionale sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "*pornotax*"); • dell'IVIE, per le società semplici che possiedono immobili all'estero; • dell'IVAFE, per le società semplici che detengono attività finanziarie all'estero; • dell'imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività. Tali versamenti non possono essere rateizzati.
30.11.2026	Versamento acconti imposte da modelli REDDITI SC ed ENC 2026	I soggetti IRES, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2026, relativo: • all'IRES; • alla maggiorazione IRES prevista per le società "di comodo"; • all'addizionale IRES prevista nei confronti degli enti creditizi e finanziari; • all'addizionale IRES sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "*pornotax*"); • all'IVIE, per gli enti non commerciali che possiedono immobili all'estero; • all'IVAFE, per gli enti non commerciali che detengono attività finanziarie all'estero; • all'imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività. Se il 2026 è il primo anno di adesione al concordato preventivo biennale e l'acconto IRES è determinato con il metodo "storico", è prevista l'applicazione di una specifica maggiorazione. Tali versamenti non possono essere rateizzati.
30.11.2026	Versamento acconti IRAP	Le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l'anno 2026. Se il 2026 è il primo anno di adesione al concordato preventivo biennale e l'acconto IRAP è determinato con il metodo "storico", è prevista l'applicazione di una specifica maggiorazione. Tali versamenti non possono essere rateizzati.

30.11.2026	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026	I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026, relative ai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 31.8.2026 (in quanto il 30.8.2026 cadeva di domenica), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • va effettuato entro il 31.10.2027; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali. Se entro il 31.8.2026 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato: • con riferimento alla scadenza del 31.7.2026 per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%; • entro il 31.10.2027; • con la sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
30.11.2026	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate: • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre luglio-settembre 2026; • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.
30.11.2026	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre luglio-settembre 2026. L'ammontare dell'imposta dovuta, anche a seguito dell'integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi". Entro il termine in esame occorre versare anche l'imposta dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2026, qualora complessivamente di importo inferiore a 5.000,00 euro, se non già versata in precedenza.
30.11.2026	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di novembre

		2026 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di novembre 2026. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI". Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.